

LINEE GUIDA

PER L'ETICHETTATURA AMBIENTALE
DEGLI IMBALLAGGI



ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO
The ITALIAN INSTITUTE of PACKAGING

LINEE GUIDA

per l'etichettatura ambientale degli imballaggi

A cura della Commissione Ambiente:

Presidente: Magnaghi Roberto – Conai

Aldrigo Daniela – Istituto Italiano Imballaggio

Banfi Fabio – Kraft Food Italia S.p.A.

Beretta Claudia – Corepla

Bianco Paola – Ferrero S.p.A.

Bonori Barbara – Comieco

Brumen Federica – Comieco

Fabiani Riccardo – Plastics Europe Italia

Fuso Nerini Amanda – Conai

Gasperoni Marco – Rilegno

Laguzzi Luca – CiAl

Mattoni Luca – Consorzio Nazionale Acciaio

Salvi Daniele – Coreve

Scicchitano Giuseppe – Henkel S.p.A.



ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO
Via Cosimo del Fante 10
20122 Milano
Tel. 02 58319624 Fax 02 58319677
www.istitutoimballaggio.it
E-mail: istituto@istitutoimballaggio.it

© Copyright 2007 by

ISTITUTO ITALIANO
IMBALLAGGIO

LINEE GUIDA PER L'ETICHETTURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

INDICE

1)	PREFAZIONE	1
2)	PREMESSA	2
3)	INTRODUZIONE	3
4)	ETICHETTATURA PER LA GESTIONE POST CONSUMO DEGLI IMBALLAGGI	5
4.1	Riferimenti legislativi	
4.2	Riferimenti normativi tecnici	
4.3	Riferimenti al sistema di gestione nazionale degli imballaggi	
4.4	Riferimenti a casi particolari di marcatura italiana di prodotto	
4.5	Indicazioni e panoramica su alcune possibilità di “etichettatura ambientale” degli imballaggi	
4.6	Allegato I. Decisione 97/129	
4.7	Allegato II. Rassegna europea dei marchi più diffusi	
5)	ETICHETTATURA AMBIENTALE PER LA COMUNICAZIONE DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DEGLI IMBALLAGGI	44
5.1	Riferimenti legislativi	
5.2	Riferimenti normativi tecnici	

5.3	Riferimenti a marchi privati registrati™	
5.4	Indicazioni e panoramica su alcune possibilità di “etichettatura ambientale”	
6)	DOMANDE & RISPOSTE	59
7)	BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	63

1. PREAMBOLA

L'Istituto Italiano Imballaggio riceve dalle aziende almeno una richiesta al giorno di chiarimenti sugli aspetti di etichettatura degli imballaggi e molti di questi quesiti riguardano in particolare l'etichettatura ambientale.

I dubbi degli operatori sono condivisibili perché l'assenza di una disposizione che indichi la corretta etichettatura sotto il profilo ambientale determina l'incertezza tipica dei sistemi volontari non regolamentati.

D'altra parte cresce la sensibilità dei consumatori verso l'Ambiente e le aziende desiderano riscontrare questa aspettativa con comunicazioni semplici, chiare, efficaci e ovviamente che rispettino le indicazioni di legge e i suggerimenti delle norme tecniche di riferimento.

Un qualificato gruppo di esperti della Commissione Ambiente dell'Istituto Italiano Imballaggio ha raccolto la sfida e ha realizzato questo manuale con l'intento di fornire alle aziende un indirizzo ponderato e solidamente motivato sulle modalità di etichettatura ambientale degli imballaggi costituiti dai vari materiali.

Sono personalmente convinto che la consultazione del testo fugherà la maggior parte dei dubbi operativi e faciliterà le aziende a decidere come etichettare i propri packaging.

Desidero ringraziare gli esperti per il loro fondamentale contributo e in particolare il dottor Roberto Magnaghi, Presidente della Commissione Ambiente, per la dedizione che ha profuso.

La sfida mi sembra vinta, buona lettura

Marco Sachet

Direttore

Istituto Italiano Imballaggio

2. PREMESSA

Progettare, realizzare e immettere sul mercato un imballaggio al giorno d'oggi, non può prescindere dal valutare e tenere in considerazione quelli che sono gli aspetti ambientali e di ecocompatibilità che lo stesso deve avere.

Le diverse funzioni dell'imballaggio sono ormai strettamente connesse con la variabile ambientale non solo perché il legislatore europeo e nazionale vi ha posto la sua attenzione, ma anche perché il consumatore finale è diventato più esigente in tal senso.

La Commissione Ambiente dell'Istituto, che lavora con l'obiettivo di monitorare gli sviluppi delle politiche e delle normative ambientali sul packaging per informare e diffondere tali conoscenze presso gli operatori economici, non poteva quindi non occuparsi di un argomento così cruciale come l'etichettatura ambientale degli imballaggi, che, di fatto, dovrebbe sintetizzare in "pochi" ed "efficaci" simboli il percorso di ecosostenibilità che un determinato imballo deve seguire lungo il suo ciclo di vita "dalla culla alla culla".

D'altro canto la Commissione è ben conscia che il lavoro fino ad ora svolto e i contenuti del documento, potranno essere suscettibili di aggiornamenti anche a fronte di eventuali prossime novità normative. E' apparso comunque utile fare un punto della situazione, riassumendo, nel presente documento, lo stato dell'arte sul tema, impegnandosi nel contempo a seguire le novità in tale campo.

Si è fatto, inoltre, uno sforzo per "incontrare" quella che è spesso un'esigenza aziendale, proponendo quadri riassuntivi e una sezione di "domande & risposte", che ci auguriamo sia di utile e rapida lettura oltre che di supporto alla "normale" attività in azienda.

Un ringraziamento, infine, ai componenti della Commissione Ambiente, che con il loro contributo hanno reso possibile la realizzazione di questo volume.

Roberto Magnaghi

Presidente Commissione Ambiente - Istituto Italiano Imballaggio

3. INTRODUZIONE

Il presente documento nasce come aggiornamento delle “Linee Guida per la scelta e l’utilizzo di simboli per informazioni ambientali relative al riutilizzo di imballaggi o al recupero dei rifiuti di imballaggio” edite dall'Istituto Italiano Imballaggio nel 2001.

L’intento è rimasto quello di realizzare una linea guida che faciliti l’individuazione e l’applicazione di simboli e/o frasi per la corretta informazione ambientale, indicando agli operatori economici i criteri per la scelta e l’utilizzo di simboli e informazioni rivolti all’utilizzatore e al consumatore finale degli imballaggi, per facilitare le operazioni di riutilizzo (quando questo è previsto) oppure di recupero dei rifiuti di imballaggio, nelle diverse forme possibili (come riciclaggio, compostaggio, valorizzazione energetica ecc...).

Rispetto alla precedente edizione, i “confini” sono stati però ampliati, con l’intento di fare maggiore chiarezza sul tema e facilitare il compito delle Aziende che sono chiamate, per diversi motivi, ad applicare una “etichettatura ambientale” ai propri imballaggi, aprendo nel contempo delle finestre su argomenti che riguardano ad esempio le “Affermazioni ambientali” secondo la norma EN 14020 e inserendo una sezione con le risposte alle domande più frequenti.

In particolare ci si è resi interpreti di alcune esigenze di mercato così riassumibili:

- 1) evidenziare una chiara distinzione tra ciò che è obbligatorio per legge e ciò che è facoltativo, in tema di etichettatura ambientale;
- 2) proporre una rassegna delle norme tecniche esistenti e/o di “buoni esempi” in commercio, non contraddittori con la normativa e i requisiti di legge;
- 3) fornire esempi sul corretto uso di marchi “privati”.

Sulla base delle suddette richieste, il documento si è strutturato in due capitoli distinti, che riguardano rispettivamente le modalità di etichettatura per la gestione post consumo degli imballaggi e le modalità di etichettatura per la comunicazione delle prestazioni ambientali degli imballaggi.

Per ciascuno dei capitoli è stato definito il contesto nazionale e internazionale, (attraverso riferimenti legislativi e normativi applicabili in materia), la valenza del contesto (obbligatorietà/volontarietà), i riferimenti a marchi privati registrati e/o a singole iniziative e infine una panoramica sulle possibilità di etichettatura ambientale (schede)

In particolare, il primo capitolo analizza, per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, le modalità di identificazione del materiale, di gestione post-consumo dell'imballaggio, dell'utilizzo di "marchi privati" nazionali ed esteri, mettendo a disposizione in modo organico, in un unico documento, tutti gli strumenti e i riferimenti utili all'etichettatura dell'imballaggio ai fini ambientali.

Il secondo capitolo si propone invece di illustrare il significato delle "Asserzioni ambientali" secondo la norma EN ISO 14020, che stabilisce i principi guida per lo sviluppo e l'utilizzo di etichette e dichiarazioni ambientali, riportando una breve panoramica delle tre tipologie di asserzioni della serie EN ISO 14020.

A conclusione delle tematiche affrontate, è stato proposto un terzo capitolo con alcuni quesiti emersi e risolti all'interno del gruppo di lavoro durante l'elaborazione del presente documento.

4. ETICHETTATURA PER LA GESTIONE POST CONSUMO DEGLI IMBALLAGGI

Al fine di illustrare le diverse possibilità di etichettatura degli imballaggi per la loro gestione post consumo ai diversi soggetti della “catena dell’imballaggio”, dal produttore al consumatore, sono individuati di seguito, i principali riferimenti legislativi e normativi tecnici che definiscono:

- l’identificazione dei materiali di imballaggio
- le indicazioni sulle modalità di raccolta
- le indicazioni sulle modalità di recupero: riciclo meccanico, riciclo organico
- l’appartenenza ad un sistema di riutilizzo o recupero

4.1 Riferimenti legislativi

4.1.1 Quadro Europeo

Il principale riferimento legislativo internazionale per la gestione degli imballaggi post consumo è la Direttiva 94/62/CE^[1] del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, modificata e aggiornata dalla direttiva 2004/12/CE^[2]. All’articolo 8, in particolare, prescrive che “per facilitare la raccolta, il riutilizzo e il recupero, compreso il riciclaggio, l’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell’industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della **decisione 97/129/CE**^[3]”.

La decisione 97/129/CE istituisce la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema volontario (cfr. paragrafo 4.1.2) di identificazione dei materiali di imballaggio.

La direttiva 94/62/CE ha abrogato la direttiva 85/339/CEE^[4] sugli imballaggi per liquidi alimentari, dove, per quanto concernente in particolare l’etichettatura, si stabiliva (art. 5) che la possibilità di riempire nuovamente un imballaggio (riutilizzo) dovesse figurare

sull'imballaggio stesso o sulla sua etichetta, con un contrassegno visibile, di lunga durata e che si conservasse intatto all'atto di apertura.

La direttiva comunitaria 94/62, inoltre, considera *“essenziale che tutte le parti coinvolte nella produzione, nell'uso, nell'importazione e nella distribuzione di imballaggi e di prodotti imballati diventino più consapevoli dell'incidenza degli imballaggi nella produzione di rifiuti”*. Inoltre *“che conformemente al principio “chi inquina paga” accettino di assumersene la responsabilità”* richiedendone *“uno spirito di responsabilità solidale”*.

Con l'articolo 7 si invitano pertanto gli Stati membri ad introdurre *“sistemi di:*

a) restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;

b) reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti, al fine di conformarsi agli obiettivi definiti nella presente direttiva.

Questi sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche.”

A tal fine sono state istituite Organizzazioni Nazionali per la gestione e il recupero degli imballaggi per le quali, in alcuni casi, è prevista la dichiarazione in etichetta di adesione dei soggetti obbligati.

L'articolo 13 sollecita gli Stati membri ad adottare *“opportune misure affinché gli utenti di imballaggi, compresi in particolare i consumatori, ottengano le informazioni necessarie circa:*

- i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

- il loro ruolo nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

- il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato.”

La Direttiva dunque suggerisce che sia fatta chiarezza sui marchi utilizzati ma non ne definisce o regola gli ambiti e le modalità di applicazione.

4.1.2 Quadro Italiano

Il principale riferimento nazionale in materia di gestione degli imballaggi post consumo è stato il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22^[5] (“Decreto Ronchi”) che ha recepito i principi della Direttiva 94/62 di cui sopra. Fino al 2003 il decreto prescriveva, all’articolo 36 comma 5, che *“tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente e del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla definizione del sistema di identificazione europeo si applica agli imballaggi per liquidi la normativa vigente in materia di etichettatura”*.

Pertanto, in attesa di un sistema di identificazione europeo valido per tutti gli imballaggi, si applicava per la sola etichettatura degli imballaggi, o contenitori, per liquidi il Decreto Ministeriale del 28/06/1989^[6], nato in attuazione alla Legge 475 del 9/11/88^[7]. Legge che, successivamente abrogata e sostituita dal D.lgs 22/97, aveva recepito ed integrato le disposizioni della direttiva 85/339/CEE sugli imballaggi per liquidi alimentari.

Il DM 28/06/89 imponeva, quindi, l’obbligo di etichettatura di imballaggi, o contenitori, per liquidi (bottiglia, barattolo, vaso etc. ...) specificando la forma e le dimensioni dei marchi e delle iscrizioni da apporre su tali contenitori.

Come indicato nell’ Art. 2 *“...al fine di consentire l’identificazione dei materiali diversi dal vetro, i contenitori per liquidi destinati al mercato interno devono essere contrassegnati mediante un esagono regolare o un cerchio all’interno del quale e’ riportata, fra le abbreviazioni elencate nell’allegato 1, quella corrispondente al materiale utilizzato per la fabbricazione. Nel caso di contenitori fabbricati con più materiali, e’ necessario utilizzare i contrassegni relativi a tutti i materiali che siano presenti nel contenitore in misura superiore al 25 per cento in peso rispetto al totale”*.

Inoltre, come indicato nell’ Art. 3, comma 1, *“...sui contenitori immessi sul mercato interno o sulle loro etichette, deve figurare, chiaramente visibile, l’invito a non disperderli nell’ambiente dopo l’uso, consistente in un messaggio scritto o in un pittogramma aventi le dimensioni fissate dall’allegato 2”*. E continuando al comma 2 *“...per i contenitori destinati ad essere resi dopo l’uso e nuovamente*

riempiti, immessi sul mercato interno deve altresì figurare, sul contenitore o sull'etichetta, chiaramente visibile, un'indicazione scritta o un pittogramma di dimensioni pari a quelle indicate nell'allegato 2, che indichi chiaramente che si tratta di un imballaggio nuovamente riempibile".

Esempi di etichettatura istituiti dal Decreto Ministeriale 28/06/89, **non più in vigore**:

Pittogramma (All. II)



Non disperdere nell'ambiente

Contrassegni che specificano il materiale utilizzato per imballaggi e contenitori per liquidi (All. I)



- ACC indica che il contenitore è in banda stagnata
- AL indica che il contenitore è in alluminio
- CA indica che il contenitore è in carta
- PE indica che il contenitore è in polietilene.
- PET indica che il contenitore è in polietilentereftalato.
- PP indica che il contenitore è in polipropilene.
- PS indica che il contenitore è in polistirene
- PVC indica che il contenitore è in polivinilcloruro.
- PI indica che il contenitore è in poliaccoppiati.
- PT indica che il contenitore è in poliestruso.

Con la Legge 14/2003^[8], articolo 9, il secondo periodo dell'articolo 36 comma 5 del Decreto Ronchi sopra riportato, è stato soppresso, determinando così anche l'abrogazione del DM del 28 giugno 1989, mentre il Decreto Ministeriale previsto al primo periodo del testo non è stato ancora emanato.

Tuttavia la **Circolare ministero delle attività produttive n°168 del 10/11/2003**^[9], per l'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, specifica (*al punto P*) che pur non sussistendo più gli obblighi del DM 28/06/89, *“le aziende interessate possono, tuttavia, continuare ad applicare le disposizioni del citato decreto in via facoltativa e, per quanto riguarda i contrassegni, questi possono essere riportati anche nelle forme esistenti negli altri stati membri”*.

Tale indicazione interessa pertanto esclusivamente gli imballaggi del settore alimentare.

Per quanto riguarda i riferimenti legislativi nazionali, è bene evidenziare che è stato varato il nuovo Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” (Pubblicato su G.U. 14 aprile 2006, n. 88), che riordina e interviene su quasi tutta la materia, quindi anche sugli aspetti inerenti la gestione degli imballaggi. La parte quarta di questo “Codice dell’Ambiente”, abroga e sostituisce (fatti salvi alcuni provvedimenti) il Decreto Legislativo 22/97.

In particolare, riguardo alle indicazioni per l'etichettatura degli imballaggi, ai fini del loro recupero o riciclo, sarà necessario un decreto di attuazione a quanto predisposto dal nuovo Decreto Legislativo.

In attesa, pertanto, di un preciso decreto attuativo o di ulteriori disposizioni, sono comunque validi i riferimenti riportati nel presente documento.

Il nuovo Decreto Legislativo Norme in materia ambientale all'art. 219 comma 5 prescrive infatti che: *“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”*.

Di fatto si riprende quanto in merito riportato dal Decreto Ronchi aggiornato rispetto alla nuova direttiva sugli imballaggi 2004/12/CE.

Allo stato attuale pertanto esiste una legislazione nazionale di riferimento che non prevede una disposizione cogente in termini di etichettatura ambientale dell'imballaggio.

Si riportano qui di seguito gli allegati della Decisione 97/129/CE

ALLEGATO I

Sistema di numerazione e abbreviazioni ⁽¹⁾ per la plastica

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Polietilentereftalato	PET	1
Polietilene ad alta densità	HDPE	2
Cloruro di polivinile	PVC	3
Polietilene a bassa densità	LDPE	4
Polipropilene	PP	5
Polistirolo	PS	6
		7

ALLEGATO II

Sistema di numerazione e abbreviazioni ⁽¹⁾ per la carta e il cartone

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Cartone ondulato	PAP	20
Cartone non ondulato	PAP	21
Carta	PAP	22
		23

[1] Utilizzare solo lettere maiuscole.

ALLEGATO III

Sistema di numerazione e abbreviazioni per i metalli

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Acciaio	FE	40
Alluminio	ALU	41
		42

ALLEGATO IV

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per i materiali in legno

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Legno	FOR	50
Sughero	FOR	51
		52

ALLEGATO V

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per i materiali tessili

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Cotone	TEX	60
Juta	TEX	61
		62

ALLEGATO VI

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per il vetro

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Vetro incolore	GL	70
Vetro verde	GL	71
Vetro marrone	GL	72
		73

[1] Utilizzare solo lettere maiuscole.

ALLEGATO VII

Sistema di numerazione e abbreviazioni (*) per i composti

Materiale	Abbreviazioni (*)	Numerazione
Carta e cartone/metalli vari		80
Carta e cartone/plastica		81
Carta e cartone/alluminio		82
Carta e cartone/latta		83
Carta e cartone/plastica/alluminio		84
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta		85
		86
		87
		88
		89
Plastica/alluminio		90
Plastica/latta		91
Plastica/metalli vari		92
		93
		94
Vetro/plastica		95
Vetro/alluminio		96
Vetro/latta		97
Vetro/metalli vari		98
		99

(*) Composti: C più l'abbreviazione corrispondente al materiale predominante (C/).

[1] Utilizzare solo lettere maiuscole.

4.2 Riferimenti normativi tecnici

L'etichettatura ambientale è anche disciplinata da una molteplicità di specifiche e norme tecniche elaborate da Enti di Normazione Internazionali (ISO), Europei (CEN) e Nazionali come UNI, in Italia, DIN, in Germania, AFNOR in Francia ecc....

Tra i documenti normativi relativi all'etichettatura ambientale si fa riferimento a:

1. **UNI EN ISO 1043-1:2002, Materie plastiche - Simboli ed abbreviazioni - Polimeri di base e loro caratteristiche speciali**^[10]
2. **CEN/CR 14311:2002 Packaging – Marking and material identification system**^[11]
3. **UNI EN ISO 11469:2001 Materie Plastiche– Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche**^[12]
4. **UNI EN ISO 14021:2002 Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)** ^[13]

1. UNI EN ISO 1043-1:2002

Questa norma, che fornisce abbreviazioni e simboli per le materie plastiche e le loro componenti, conferma il sistema di identificazione degli imballaggi in plastica istituito dalla Decisione della Commissione n. 129 del 28 Gennaio 1997.

2. CEN/CR 14311:2002

Questo Rapporto del Comitato Europeo di Normazione propone l'utilizzo di simboli grafici per l'identificazione di alcuni materiali di imballaggio in parallelo al sistema previsto dalla Decisione 97/129/CE, simboli che richiamano quelli già introdotti da alcuni settori dell'industria dell'imballaggio, al fine di non complicarne la comprensione da parte del consumatore.

I simboli grafici riportati nell'allegato A del CEN Report sono una pura rappresentazione grafica della natura del materiale dell'imballaggio e non implicano la riciclabilità o recuperabilità dello stesso.

Il CEN Report riporta l'identificazione rispettivamente di acciaio, alluminio e plastica:



PET



PE-HD



PVC



PE-LD



PP



PS

3. UNI EN ISO 11469

I prodotti in plastica, laddove tecnologicamente possibile, possono essere marcati in conformità alla norma UNI EN ISO 11469 al fine di facilitare il loro riconoscimento nelle operazioni di recupero a fine vita.

L'abbreviazione identificativa del materiale deve essere inglobata tra i due caratteri ">" e "<" e laddove sono presenti più di un polimero si interpone il carattere "+" tra l'abbreviazione oppure il carattere "-" in presenza di additivi e coadiuvanti.

La norma non si applica ai prodotti in plastica che pesano meno di 25 grammi o la cui superficie risulta essere minore di 200 mm².

Es. >PA 66 – GF 30<
>PP + LDPE<

poliammide in fibra di vetro 30%
polipropilene e polietilene a bassa densità

4. UNI EN ISO 14021

Le asserzioni ambientali auto-dichiarate possono essere fatte da produttori, importatori, distributori, commercianti o chiunque altro ne possa beneficiare. Le asserzioni sono auto-dichiarazioni che possono essere sotto forma di frasi, simboli, annunci, pubblicità, grafica sul prodotto, su bollettini tecnici di accompagnamento del prodotto o su etichette.

Pertanto chi le dichiara, ne è responsabile per ciò che concerne la veridicità del contenuto.

Il Mobius Loop rientra nelle asserzioni auto-dichiarate, o di tipo II (cfr. paragrafo 2.2), ed è applicabile a tutti i prodotti e a tutti gli imballaggi riciclabili o in materiale riciclato. Quanto asserito è di responsabilità del dichiarante stesso, e non è verificato da un organismo indipendente.

Il ciclo di Mobius, così come tale, non accompagnato da un valore percentuale, deve essere considerato una asserzione di riciclabilità.



es. di Ciclo di Mobius per asserzione di riciclabilità

Il ciclo di Mobius può essere utilizzato anche come asserzione di contenuto riciclato, accompagnato da un valore percentuale indicato come "X %", dove X è il contenuto riciclato espresso come numero intero calcolato in conformità alla regola $X \% = A/P \times 100$, dove:

X è il contenuto riciclato, espresso come percentuale;

A è la massa di materiale riciclato;

P è la massa del prodotto.

Il valore percentuale deve essere posizionato all'interno del ciclo di Mobius o all'esterno e immediatamente adiacente al ciclo di Mobius. Inoltre dove è utilizzato il simbolo "contenuto riciclato" (Mobius Loop con % riciclato) esso può essere accompagnato dall'identificazione del materiale.



es. di ciclo di Mobius per asserzione di contenuto riciclato

Le tre varianti del ciclo di Mobius (bianca, nera, e bianca su sfondo circolare nero) sono state studiate per consentire un effetto contrasto su qualsiasi prodotto a cui è applicato. Il disegno del ciclo di Mobius deve soddisfare i requisiti grafici della ISO 7000:2004 Graphical symbols for use on equipment -- Index and synopsis, simbolo n. 1135.

4.3 Riferimenti al sistema di gestione nazionale degli imballaggi

A fronte della istituzione del sistema italiano CONAI/ConSORZI di Filiera per il recupero degli imballaggi di cui al Decreto Ronchi (e successivi aggiornamenti e modifiche), è sorta anche la possibilità di comunicare, sull'imballaggio, l'adesione di produttori e utilizzatori al sistema stesso.

Marchio CONAI

CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi)^[14] è il consorzio privato senza fini di lucro costituito dai produttori ed utilizzatori di imballaggi con la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea e recepiti in Italia attraverso il Decreto Ronchi e successivi aggiornamenti e modifiche.

CONAI è l'organismo che il Decreto ha delegato per garantire il passaggio da un sistema di gestione basato sulla discarica a un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio.

Il marchio del CONAI, riportato di seguito, è di esclusiva proprietà del Consorzio Nazionale Imballaggi e mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili le aziende produttrici od utilizzatrici di imballaggi, facenti parte del sistema CONAI.

L'accesso al diritto d'uso del Marchio è aperto a tutti i richiedenti che rientrano in una delle seguenti categorie:

- Aziende produttrici od utilizzatrici di imballaggi, rientranti nelle definizioni di cui all'articolo 35 comma 1 lettere q) e r)

del Decreto 22/97, aderenti al CONAI ed in regola con gli adempimenti statutari e regolamentari del Consorzio;

La procedura di concessione prevede:

- a) presentazione al CONAI di domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda Consorziata interessata utilizzando l'apposito modulo;
- b) esame da parte del CONAI dell'ammissibilità della domanda;
- c) sottoscrizione del contratto di licenza;



d) registrazione del contratto su apposito registro dei licenziatari, tenuto a cura del CONAI.

La licenza d'uso è concessa a titolo gratuito.

L'uso del Marchio può essere concesso a scopo occasionale (scopo pubblicitario di avvenimenti tecnici o commerciali, quali fiere, corsi, convegni) oppure a scopo continuativo (carta da lettere, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario).

Marchio COMIECO

COMIECO^[15] è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. Nato nel 1985 da un gruppo di aziende interessate a promuovere il concetto di “imballaggio ecologico”, si è costituito in Consorzio Nazionale nell'ottobre 1997 secondo quanto previsto dall'articolo 40 del Decreto Ronchi.

La finalità principale del Consorzio è il raggiungimento, attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata, degli obiettivi di recupero e riciclo previsti dal Decreto Ronchi.

COMIECO promuove un marchio registrato, riportato di seguito, da utilizzare sui singoli imballaggi per certificare l'appartenenza al sistema nazionale degli imballaggi a base cellulosica.

L'accesso al diritto d'uso è aperto ai produttori, gli importatori di imballaggi finiti e tutte le altre aziende comunque associate a COMIECO. Per i produttori italiani il marchio è applicabile solo se hanno acquistato materiale per imballaggio da aziende in regola con il Dlgs 22/97 (iscritte al Consorzio o che si sono organizzate autonomamente - da parte del venditore di materiali per imballaggio il simbolo di appartenenza al Consorzio in questo caso viene riportato in fattura).

Il marchio COMIECO, con il codice progressivo attribuito al socio, viene posto sull'imballaggio, sulla carta intestata, sui documenti contabili, ecc. a scelta dell'associato.



Marchio CiAl

CiAl^[16] è il consorzio nazionale senza fini di lucro nato nel 1997 che rappresenta l'impegno assunto dai produttori di Alluminio e dai produttori e utilizzatori di imballaggi in Alluminio nella ricerca di soluzioni per ridurre, e recuperare gli imballaggi, conciliando le esigenze di mercato con quelle di tutela dell'ambiente.

Il Consorzio, costituito secondo le indicazioni della normativa nazionale, ha tra i propri compiti quello di garantire il recupero degli imballaggi in Alluminio post-consumo, nonché di promuovere e sviluppare la raccolta differenziata organizzata dai comuni italiani.

Il marchio CiAl è un marchio proprietario del Consorzio Imballaggi Alluminio.

L'accesso al diritto d'uso è aperto alle imprese consorziate CiAl che ne facciano richiesta. Il marchio CiAl può essere posto sull'imballaggio, sulla carta intestata, sui documenti contabili, ecc. dell'impresa consorziate secondo quanto indicato nella concessione.



L'uso del Marchio può essere concesso anche a scopo occasionale (scopo pubblicitario di avvenimenti tecnici o commerciali, quali fiere, corsi, convegni) oppure a scopo continuativo (carta da lettere, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario) anche in questo caso deve essere fatta apposita richiesta di concessione.

Altri consorzi

I consorzi CO.RE.PLA. (plastica), CO.RE.VE. (vetro), Consorzio Nazionale Acciaio e Rilegno non hanno adottato un proprio marchio o etichetta applicabile sugli imballaggi.

4.4 Riferimenti a casi particolari di marcatura italiana di prodotto

Marchio "Plastica Seconda Vita" (PSV)

Il marchio PSV identifica i prodotti composti da materie plastiche da riciclo.

Con la circolare del Ministero Ambiente del 4 agosto 2004^[17] sono state diffuse le indicazioni per adempiere agli obblighi imposti dal DM 203/2003^[18], in base al quale Enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico hanno l'obbligo di acquistare almeno il 30% dei beni di cui necessitano tra i prodotti provenienti dal riciclo. Per favorire il Green Public Procurement (GPP), le associazioni di settore *Federazionegommaplastica*, *PlasticsEurope Italia* e il consorzio CO.RE.PLA. hanno costituito un organismo no profit, denominato I.P.P.R. - Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo, a cui possono aderire i riciclatori di rifiuti plastici post-consumo e i produttori di manufatti ottenuti dalla trasformazione di plastiche post-consumo.

IPPR ha costituito il marchio ecologico "Plastica Seconda Vita" (PSV) per certificare materiali e manufatti di cui il produttore garantisce l'identificazione, la rintracciabilità ed il contenuto percentuale di materie plastiche da post-consumo.

Per ottenere la certificazione, il fabbricante deve presentare la richiesta di uso del Marchio PSV a IPPR con apposita modulistica (contenete dati generali del fabbricante ed una relazione tecnica sulle caratteristiche del prodotto). I.P.P.R. si avvale dell'Istituto Italiano dei Plastici (I.I.P.) quale ente certificatore professionalmente abilitato per l'effettuazione dell'analisi documentale e della verifica ispettiva, finalizzate al successivo rilascio del marchio di conformità "Plastica Seconda Vita" (come indicato nel *Regolamento Generale per la certificazione di prodotto con il marchio di conformità ecologica "Plastica Seconda Vita" - gennaio 2005*^[19]).



L'iter certificativo e la licenza d'uso prevedono il pagamento di una quota secondo quanto quantificato nel tariffario IPPR.

Le disposizioni generali per l'utilizzo del marchio sono descritte nel *Regolamento per l'uso marchio "Plastica Seconda Vita"*^[20] consultabile sul sito <http://www.ippr.it>.

Marchio CPR System

CPR System è una Cooperativa tra gli attori della filiera agroalimentare, che propone un sistema di imballaggi riutilizzabili, riciclabili, a sponde abbattibili per il settore distributivo dell'ortofrutta.

Il sistema si basa sull'acquisto delle cassette da parte dei soci produttori e su un costo di gestione calcolato in relazione alle reali movimentazioni effettuate. Attraverso "Centri Logistici "

CPR System garantisce la disinfezione, la rigranulazione ed il completo riutilizzo degli imballaggi a sponde abbattibili.



4.5 Indicazioni e panoramica su alcune possibilità di “etichettatura ambientale” degli imballaggi

Riassumendo quindi questa prima parte delle Linee guida, i punti cardine sono:

- non esiste obbligo di etichettatura ambientale per i materiali di imballaggio ma se si fa allora...
- ... si deve utilizzare la codifica alfa numerica della decisione 97/129/CE
- ... si deve utilizzare la simbolistica prevista dalle norme tecniche
- ... si può associare ma non combinare la codifica alla simbolistica .

Al momento, come espresso al paragrafo 4.1.1., l'unico riferimento legislativo è la decisione 97/129/CE, che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della Direttiva 94/62 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Questa decisione ha definito un sistema di identificazione di materiali di imballaggio attraverso numerazioni e abbreviazioni (**codici alfa-numeric**).

A livello europeo e attualmente anche nazionale, **non esiste un obbligo di etichettatura ambientale** dei materiali di imballaggio, ma gli operatori che intendessero volontariamente indicare in etichetta o direttamente sugli imballaggi la natura del materiale **devono** utilizzare il sistema di identificazione riportato negli allegati della decisione 97/129/CE.

I codici alfanumerici possono essere associati, ma non combinati tra loro a piacere, ai rispettivi **simboli grafici** identificativi del materiale d'imballaggio, come riportato nel documento del CEN CR 14311:2002 Packaging – Marking and material identification system e nella UNI EN ISO 14021:2002 relativamente al Mobius Loop. L'utilizzo di questi simboli è volontario e specifico per ciascun materiale: pertanto, qualora si vogliano utilizzare entrambe le modalità di identificazione, non è consentito combinare tra loro codici alfanumerici e simboli di materiali diversi (es. eclatante è l'uso improprio del simbolo della plastica).

In accordo con la circolare ministeriale 168/2003 infine, per gli imballaggi e i contenitori per liquidi alimentari, le aziende interessate possono continuare ad applicare in via facoltativa le disposizioni del citato decreto del 28/06/1989 (abrogato dalla legge 14/2003), recante le regole relative ai requisiti e contenuti dei marchi e delle iscrizioni.

Si fa presente che, nel caso particolare dei materiali di imballaggio in **plastica** i numeri del sistema di identificazione (1, 2, 3, 4 ...) sono preceduti dallo "0" qualora si faccia riferimento ai documenti normativi tecnici di cui al paragrafo 1.2, al contrario di quanto invece riportato nella decisione 97/129/CE.

Trattasi solo di una differenza formale e non sostanziale tra i due sistemi di numerazione.

Diversi materiali plastici, correntemente utilizzati negli imballaggi, non sono classificati e quindi non hanno ancora un codice alfa-numericamente assegnato. Si segnala che può essere utilizzato (come riscontrato in alcuni casi presenti sul mercato) il numero 7 oppure 07 per indicare "altri materiali" diversi da quelli elencati.



Si evidenzia, inoltre, che la Dec. 97/129 fornisce indicazioni solo per i poliaccoppiati costituiti da materiali diversi (carta/plastica/alluminio). Nel caso di poliaccoppiati costituiti esclusivamente da materiali plastici, **si segnala che è anche possibile** indicare tutti i polimeri che costituiscono l'imballaggio secondo la norma tecnica UNI EN ISO 11469.

Riguardo a indicazioni sulle modalità di raccolta, recupero e riciclo, al momento il riferimento è dato dall'articolo 13 della Direttiva 94/62 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio che invita gli Stati Membri a prendere le opportune misure affinché sia diffusa l'informazione sulle modalità di raccolta.

In generale, a livello Europeo, non esiste quindi una codifica di etichettatura per l'informazione sulle modalità di raccolta. Tuttavia esistono alcune singole iniziative, definite da codici interni elaborati da imprese particolarmente sensibili e attente al tema.






In accordo con la circolare ministeriale 168/2003 infine, per il packaging del settore alimentare, le aziende interessate possono continuare ad applicare in via facoltativa le disposizioni del citato decreto del 28/06/1989 (abrogato dalla legge 14/2003), recante le regole relative ai requisiti e contenuti delle iscrizioni (art. 3).

Brevemente, si riportano le principali etichette relative ai più comuni materiali di imballaggio e all'informazione sulle modalità di raccolta e separazione che possono essere utilizzati a livello nazionale, con l'indicazione del riferimento (normativo, di standard o di consorzio) che le introduce, ricordando che l'utilizzo dei simboli proposti è volontario.



Etichettatura per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi in Italia







ACCIAIO

<i>Descrizione</i>	<i>Etichettatura</i>	<i>Riferimento</i>
<i>Abbreviazione e numerazione per l'identificazione del materiale acciaio</i>	FE 40	Decisione 97/129/CE
<i>Simbolo grafico acciaio</i>		CR 14311:2002
<i>Simbolo grafico riciclabilità</i>		UNI EN ISO 14021:2002
<i>Frase descrittiva riciclabilità</i>	Imballaggio riciclabile	UNI EN ISO 14021:2002
<i>Simbolo grafico materiale riciclato: percentuale di contenuto riciclato</i>	 <p>ATTENZIONE: la differenza tra il "simbolo grafico riciclabilità" e il "simbolo grafico materiale riciclato" è l'indicazione della % di contenuto di riciclato</p>	UNI EN ISO 14021:2002
<i>Frase descrittiva divieto di dispersione nell'ambiente</i>	Non disperdere nell'ambiente	DM 28/06/89 (abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare
<i>Simbolo grafico divieto di dispersione nell'ambiente</i>		DM 28/06/89 (abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare
<i>Appartenenza ad un sistema di recupero nazionale</i>		Regolamento Generale per l'utilizzo del marchio CONAI



Etichettatura per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi in Italia

ALLUMINIO

<i>Descrizione</i>	<i>Etichettatura</i>	<i>Riferimento</i>
<i>Abbreviazione e numerazione per l'identificazione del materiale alluminio</i>	ALU 41	Decisione 97/129/CE
<i>Simbolo grafico alluminio</i>		CR 14311:2002
<i>Simbolo grafico riciclabilità</i>		UNI EN ISO 14021:2002
<i>Frase descrittiva riciclabilità</i>	Imballaggio riciclabile	UNI EN ISO 14021:2002
<i>Simbolo grafico materiale riciclato: percentuale di contenuto riciclato</i>	 ATTENZIONE: la differenza tra il "simbolo grafico riciclabilità" e il "simbolo grafico materiale riciclato" è l'indicazione della % di contenuto di riciclato	UNI EN ISO 14021:2002
<i>Frase descrittiva divieto di dispersione nell'ambiente</i>	Non disperdere nell'ambiente	DM 28/06/89 (abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare
<i>Simbolo grafico divieto di dispersione nell'ambiente</i>		DM 28/06/89 (abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare
<i>Appartenenza ad un sistema di recupero nazionale</i>		Regolamento Generale per l'utilizzo del marchio CONAI
<i>Appartenenza ad un sistema di recupero nazionale di filiera</i>		www.cial.it



Etichettatura per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi in Italia

CARTA

<i>Descrizione</i>	<i>Etichettatura</i>	<i>Riferimento</i>
<p><i>Abbreviazione e numerazione per l'identificazione del materiale carta</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - PAP 20 Cartone ondulato* - PAP 21 Cartone non ondulato** - PAP 22 Carta - 23 - 24 - ... - 39 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 100px;"> numerazione prevista per eventuali nuove tipologie </div> <p><i>n.d.r.:</i>* grammatura > 200g/m² ** grammatura < 200g/m²(comunemente noto come "cartoncino")</p>		Decisione 97/129/CE
<i>Simbolo grafico riciclabilità</i>		UNI EN ISO 14021:2002
<i>Frase descrittiva riciclabilità</i>	Imballaggio riciclabile	UNI EN ISO 14021:2002
<i>Simbolo grafico materiale riciclato: percentuale di contenuto riciclato</i>	<p>ATTENZIONE: la differenza tra il "simbolo grafico riciclabilità" e il "simbolo grafico materiale riciclato" è l'indicazione della % di contenuto di riciclato</p>	UNI EN ISO 14021:2002
<i>Frase descrittiva divieto di dispersione nell'ambiente</i>	Non disperdere nell'ambiente	DM 28/06/89 (abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare
<i>Simbolo grafico divieto di dispersione nell'ambiente</i>		DM 28/06/89 (abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare
<i>Appartenenza ad un sistema di recupero nazionale</i>		Regolamento Generale per l'utilizzo del marchio CONAI
<i>Appartenenza ad un sistema di recupero nazionale</i>		COMIECO Statuto e Regolamento Consortile



Etichettatura per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi in Italia
















LEGNO

<i>Descrizione</i>	<i>Etichettatura</i>	<i>Riferimento</i>
<i>Abbreviazione e numerazione per l'identificazione del materiale legno</i>	<ul style="list-style-type: none"> - FOR 50 Legno - FOR 51 Sughero - 52 - 53 - ... - 59 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> </div>	Decisione 97/129/CE
<i>Simbolo grafico riciclabilità</i>		UNI EN ISO 14021:2002
<i>Frase descrittiva riciclabilità</i>	Imballaggio riciclabile	UNI EN ISO 14021:2002
<i>Simbolo grafico materiale riciclato: percentuale di contenuto riciclato</i>	<p>ATTENZIONE: la differenza tra il "simbolo grafico riciclabilità" e il "simbolo grafico materiale riciclato" è l'indicazione della % di contenuto di riciclato</p>	UNI EN ISO 14021:2002
<i>Frase descrittiva divieto di dispersione nell'ambiente</i>	Non disperdere nell'ambiente	DM 28/06/89 (abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare
<i>Simbolo grafico divieto di dispersione nell'ambiente</i>		DM 28/06/89 (abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare
<i>Appartenenza ad un sistema di recupero nazionale</i>		Regolamento Generale per l'uso del marchio CONAI



Etichettatura per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi in Italia





PLASTICA

<i>Descrizione</i>	<i>Etichettatura</i>	<i>Riferimento</i>
<i>Abbreviazione e numerazione per l'identificazione del materiale plastico</i>	<ul style="list-style-type: none"> - PET 1 Polietilentereftalato - HDPE 2 Polietilene ad alta densità - PVC 3 Cloruro di polivinile - LDPE 4 Polietilene a bassa densità - PP 5 Polipropilene - PS 6 Polistirolo - 7 - 8 - ... - 19 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> numerazione prevista per eventuali nuove tipologie </div>	Decisione 97/129/CE
	>"abbreviazione polimero I" +"abbreviazione polimero II" < >"abbreviazione polimero I" -"abbreviazione additivo/coadiuvante %" <	UNI EN ISO 11469:2001
<i>Simbolo grafico Plastica</i>	  	CR 14311:2002
	  	
<i>Simbolo grafico riciclabilità</i>	  	UNI EN ISO 14021:2002
<i>Frase descrittiva riciclabilità</i>	Imballaggio riciclabile	UNI EN ISO 14021:2002
<i>Simbolo grafico materiale riciclato: percentuale di contenuto riciclato</i>	   <p>ATTENZIONE: la differenza tra il "simbolo grafico riciclabilità" e il "simbolo grafico materiale riciclato" è l'indicazione della % di contenuto di riciclato</p>	UNI EN ISO 14021:2002
<i>Frase descrittiva divieto di dispersione nell'ambiente</i>	Non disperdere nell'ambiente	DM 28/06/89 (abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare
<i>Simbolo grafico divieto di dispersione nell'ambiente</i>	 	DM 28/06/89 (abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare
<i>Appartenenza ad un sistema di recupero nazionale</i>		Regolamento Generale per l'utilizzo del marchio CONAI



Etichettatura per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi in Italia



VETRO

<i>Descrizione</i>	<i>Etichettatura</i>	<i>Riferimento</i>
<i>Abbreviazione e numerazione per l'identificazione del materiale vetro</i>	<ul style="list-style-type: none"> - GL 70 vetro incolore - GL 71 vetro verde - GL 72 vetro marrone - 73 - 74 - ... - 79 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;"> numerazione prevista per eventuali nuove tipologie </div>	Decisione 97/129/CE
<i>Simbolo grafico riciclabilità</i>		UNI EN ISO 14021:2002
<i>Frase descrittiva riciclabilità</i>	Imballaggio riciclabile	UNI EN ISO 14021:2002
<i>Simbolo grafico materiale riciclato: percentuale di contenuto riciclato</i>	 <p>ATTENZIONE: la differenza tra il "simbolo grafico riciclabilità" e il "simbolo grafico materiale riciclato" è l'indicazione della % di contenuto di riciclato</p>	UNI EN ISO 14021:2002
<i>Frase descrittiva divieto di dispersione nell'ambiente</i>	Non disperdere nell'ambiente	DM 28/06/89 (abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare
<i>Simbolo grafico divieto di dispersione nell'ambiente</i>		DM 28/06/89 (abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare
<i>Appartenenza ad un sistema di recupero nazionale</i>		Regolamento Generale per l'utilizzo del marchio CONAI



Etichettatura per la raccolta, il recupero e il riciclo degli imballaggi in Italia

IMBALLAGGI COMPOSTI/POLIACCOPPIATI

<i>Descrizione</i>	<i>Etichettatura</i>	<i>Riferimento</i>
<i>Abbreviazione e numerazione per l'identificazione dei materiali composti / poliaccoppiati</i>	<p>L'abbreviazione: C/abbreviazione del materiale prevalente in peso:</p> <p><i>Esempi:</i> C/PAP se il materiale prevalente è cellulosico C/LDPE se il materiale prevalente è polietilene a bassa densità C/ALU se il materiale prevalente è alluminio</p> <p>La numerazione:</p> <p>C/ ... 80 carta e cartone/metalli vari C/ ... 81 carta e cartone/plastica C/ ... 82 carta e cartone/alluminio C/ ... 83 carta e cartone/latta C/ ... 84 carta e cartone/plastica/alluminio C/ ... 85 carta e cartone/plastica/alluminio/latta</p> <p>C/ ... 90 plastica/alluminio C/ ... 91 plastica/latta C/ ... 92 plastica/metalli vari</p> <p>C/ ... 95 vetro/plastica C/ ... 96 vetro/alluminio C/ ... 97 vetro/latta C/ ... 98 vetro/metalli vari</p> <p><i>Esempi:</i> C/PAP 84 per un materiale di imballaggio composto da carta o cartone, plastica e alluminio, con prevalenza di carta o cartone (Es. brick) C/LDPE 90 per un materiale di imballaggio composto da plastica e alluminio, con prevalenza plastica. (Es. conf. caffè) C/GL 95 per un materiale di imballaggio composto da vetro e plastica, con prevalenza di vetro. (Es. cosmesi)</p>	Decisione 97/129/CE
<i>Frase descrittiva divieto di dispersione nell'ambiente</i>	Non disperdere nell'ambiente	DM 28/06/89 (abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare
<i>Simbolo grafico divieto di dispersione nell'ambiente</i>		DM 28/06/89 (abrogato) In vigore, in via facoltativa, solo per gli imballaggi del settore alimentare
<i>Appartenenza ad un sistema di recupero nazionale</i>		Regolamento Generale per l'utilizzo del marchio CONAI

4.6 Allegato I. Decisione 97/129

Decisione della Commissione che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della *direttiva 94/62/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la *direttiva 94/62/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando che il sistema di identificazione deve essere volontario almeno in una prima fase ma soggetto a revisione per stabilire se introdurlo su base obbligatoria in una fase successiva;
considerando che il sistema di identificazione sarà riesaminato periodicamente ed eventualmente modificato secondo la procedura istituita dall'articolo 21 della *direttiva 94/62/CE*;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21 della *direttiva 94/62/CE*,
ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

La presente decisione, che riguarda tutti gli imballaggi di cui alla *direttiva 94/62/CE*, istituisce la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione che descrive la natura del o dei materiali di imballaggio utilizzati, e specifica quali materiali sono soggetti a tale sistema di identificazione.

Articolo 2

Ai sensi della presente decisione:

- valgono le stesse definizioni di cui all'articolo 3 della *direttiva 94/62/CE* qualora siano pertinenti;
- per "composto" s'intende l'imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell'imballaggio, che verrà stabilita, in conformità con la procedura di cui all'articolo 21 della *direttiva 94/62/CE*. Potenziali deroghe per alcuni materiali possono essere stabilite in base alla stessa procedura.

Articolo 3

La numerazione e le abbreviazioni del sistema di identificazione figurano negli allegati.

Il loro uso sarà volontario, nel caso dei materiali plastici menzionati all'allegato I, dei materiali di carta e cartone menzionati all'allegato II, dei metalli menzionati all'allegato III, dei materiali in legno menzionati all'allegato IV, dei materiali tessili menzionati all'allegato V, dei materiali in vetro menzionati all'allegato VI, e dei materiali composti menzionati all'allegato VII.

La decisione sull'eventuale introduzione del sistema di identificazione su base obbligatoria per uno o più materiali può essere adottata in conformità con la procedura di cui all'articolo 21 della *direttiva 94/62/CE*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1997.

Per la Commissione

Ritt Bjerregaard

Membro della Commissione

ALLEGATI: si veda pag. 8

4.7 Allegato II. Rassegna europea dei marchi più diffusi

Marchio Der Grüne Punkt/Green Dot

Il governo tedesco ha introdotto nel 1991 (attraverso la legge Verpackungsverordnung del 1990) l'obbligo per la distribuzione di ritirare gli imballi vuoti dei beni che vendono e per l'industria di riciclarli, o in alternativa, di mettere in piedi un sistema di raccolta e riciclaggio dei materiali di imballaggio.

L'industria tedesca ha scelto la seconda alternativa: i costi di raccolta, selezione e riciclaggio sono pagati, sull'imballaggio del prodotto confezionato, alla società DSD (Duales System Deutschland) e gli imballaggi che fanno parte di questo sistema sono riconoscibili attraverso il marchio, qui sotto riportato, del punto verde (Der Grüne Punkt/Green Dot).



La Direttiva 94/62/CE, direttamente influenzata dalla legislazione tedesca, invitando tutti gli Stati Membri ad introdurre sistemi integrati di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio ha permesso la creazione nei paesi europei di diversi sistemi organizzativi.




Nel 1995 la DSD ha deciso di trasferire il diritto ad utilizzare il proprio marchio all'intero territorio europeo. La forma individuata da DSD è stata quella di una licenza generale assegnata ad una organizzazione europea: la Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l. (Pro Europe)^[21].











Pro Europe, divenuta operativa a Bruxelles nel dicembre 1996, ha il compito di promuovere l'utilizzo e la diffusione del Green Dot come simbolo che garantisce la responsabilità del produttore ed una efficiente gestione del sistema di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio.

Qualsiasi sistema nazionale riconosciuto di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio ha l'opportunità di diventare partner di Pro Europe.

Attualmente sono componenti di Pro Europe: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Turchia.

I rispettivi marchi “punto verde” personalizzati sono riportati di seguito:

Austria	
Belgio	
Bulgaria	
Cipro	
Estonia	
Francia	
Germania	

Grecia	
Irlanda	
Latvia	
Lituania	
Lussemburgo	
Malta	
Norvegia	
Polonia	
Portogallo	
Repubblica Ceca	

Romania	
Slovacchia	
Slovenia	
Spagna	
Svezia	
Ungheria	

Il marchio Green Dot applicato agli imballaggi rappresenta l'evidenza oggettiva di adesione ad una organizzazione nazionale di recupero e riciclo facente parte del sistema Pro Europe.

Marchio RESY

RESY (Organisation für Wertstoffentsorgung GmbH)^[22] è l'organizzazione tedesca composta da una componente dell'Associazione Tedesca Fabbricanti Carta, da una

componente dell'Associazione Raccoglitori Materia Prima Seconda e/o Scarto e dall'Associazione Tedesca Fabbricanti Cartone Ondulato.

La società RESY offre garanzia che il packaging di cartone ondulato che porta stampato il marchio RESY, qui sotto riportato, unitamente al numero di identificazione del codice del fabbricante, ha i requisiti necessari ad essere recuperato dall' Associazione dei raccoglitori di materia prima seconda e/o di scarto (VFW Vereinigung für Wertstoffrecycling GmbH) e ad essere riciclata dall'associazione delle cartiere (VPWP Vereinigung Pack und Wellpappenpaplere).



La società RESY, titolare del marchio depositato, garantisce ai produttori ed ai fornitori il diritto di usare il marchio RESY secondo le clausole di un apposito contratto.

La licenza d'uso del marchio viene concessa con il pagamento dei relativi diritti.

Marchio EPAL

EPAL (European Pallet Association) ^[23] nasce nel 1991 con lo scopo primario di garantire standard di qualità (FICHE UIC 435-2 per la produzione di pallet e FICHE UIC 435-4 per la riparazione di pallet) del pallet EUR 800x1200 mm e di promuoverne la sua diffusione.

I pallet EPAL sono stati concepiti per essere riutilizzati, inserendosi in questo modo nel quadro delle direttive europee e delle leggi nazionali relative agli imballaggi.

La certificazione EPAL ha prodotto una estrema razionalizzazione nel settore pallet, con l'introduzione di un sistema di controllo che ha permesso la diffusione di processi di verifica

periodica con UN conseguente allungamento del ciclo di vita del prodotto, un maggiore riutilizzo dei pallet e una minore produzione di rifiuti.



Marchio “COMPOSTABLE”

Il DIN CERTCO, l'organismo di certificazione del DIN (Ente di normazione tedesco), ha introdotto uno schema di certificazione per prodotti compostabili composti di materiali biodegradabili con il conseguente rilascio dell'utilizzo del corrispondente marchio sviluppato dall'European Bioplastics^[24].

Lo schema di certificazione, istituito nel 1997 e riconosciuto da diversi paesi europei (Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Regno Unito e Polonia), è suddiviso in 2 fasi:

- nella prima fase vengono condotti una serie di test, svolti presso laboratori accreditati ed in accordo con i metodi definiti all'interno degli standard EN 13432^[25], DIN V 54900^[26] e ASTM D 6400^[27], per verificare la compostabilità dei materiali;
- nella seconda fase un comitato di esperti, selezionato dall'istituto di certificazione, procede ad effettuare le verifiche relative ai risultati dei test e all'analisi documentale prodotta.

L'iter di certificazione si conclude con il rilascio di un certificato, comprendente il numero di registrazione e i riferimenti per un corretto uso del marchio, per ciascun prodotto conforme allo schema di certificazione.



Il marchio deve essere riportato sul prodotto certificato nella forma qui accanto riportata così come definito nelle disposizioni generali per l'utilizzo del marchio (descritte nello "Schema di Certificazione – Prodotti fatti di materiali compostabili"^[28]).

Il numero di registrazione del certificato e la parola "compostabile", in inglese o nella rispettiva lingua nazionale, devono essere posti direttamente accanto al logo. Il logo può essere anche essere utilizzato nei materiali informativi e nelle informazioni di prodotto.

L'iter certificativo e la licenza d'uso prevedono il pagamento di una quota secondo quanto indicato nel tariffario DIN CERTCO.

Marchio "OK COMPOST"

AIB-VINCOTTE^[29] è un ente internazionale nato in Belgio per la verifica e certificazione della qualità e della sicurezza.

AIB-VINCOTTE ha implementato nel corso degli anni tre differenti marchi a garanzia della compostabilità e biodegradabilità dei prodotti:

- OK Compost: marchio che garantisce che il materiale con cui è composto il prodotto possa essere reso compostabile in un impianto industriale;
- OK Biodegradabile: marchio che garantisce che il materiale con cui è composto il prodotto possa essere biodegradato in uno specifico comparto ambientale (suolo, acqua, ecc.);
- OK Compost HOME: marchio che garantisce che il materiale con cui è composto il prodotto possa essere reso compostabile in piccoli impianti da giardino.

Gli schemi di certificazione relativi ai tre marchi fanno riferimento allo standard EN 13432.



KCA-logo


La Direttiva 93/86/CEE della Commissione introduce e rende obbligatorio l'applicazione di un pittogramma su pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose. Nell'articolo 4 si precisa anche che *“se le dimensioni della pila o dell'accumulatore sono tali che la superficie del simbolo sia inferiore a 0,5 cm x 0,5 cm, non è richiesta la marcatura della pila o dell'accumulatore, bensì la stampa di un simbolo di 1 cm x 1 cm sull'imballaggio”*.

La Direttiva recepita integralmente dalla maggioranza degli stati membri trova una sua applicazione più restrittiva nei Paesi Bassi. Infatti la legge olandese, sin dal 1994 ha reso obbligatoria la marcatura di determinati prodotti che non devono essere gettati nei normali cassonetti della raccolta dei rifiuti urbani perché necessitano di una separazione e raccolta differenziata al fine di uno specifico smaltimento.

A partire dal 2001 (legge olandese SAS/2000150781 del 17/01/2001^[30]) tra i prodotti designati sono stati inclusi **i packaging di specifici prodotti chimici (pesticidi, solventi e vernici)**.

I prodotti esportati in Olanda devono riportare il logo (KCA-logo), anche se già riportanti un altro marchio definito dal governo di un altro stato membro europeo e indicante la necessità di raccolta separata e smaltimento differenziato del prodotto.

Sebbene il KCA-logo si riferisca al contenuto piuttosto che all'imballaggio, risulta essere a tutti gli effetti una indicazione per i consumatori su come smaltire il rifiuto da imballaggio, rientrando in questo modo, a tutti gli effetti, nelle finalità della Direttiva 94/62/CE.



Il marchio FEVE, European Container Glass Federation

Il simbolo FEVE (European Container Glass Federation) per il riciclo del vetro è stato lanciato ufficialmente in europa, nell'ambito della prima direttiva CEE 85/339/CEE sulla gestione dei rifiuti di imballaggio, allora limitata agli imballaggi per liquidi. L'uso di questo marchio non è tuttavia disciplinato né da una legislazione europea né da uno standard tecnico.

Il simbolo è un pittogramma per mostrare chiaramente al pubblico che le bottiglie e i contenitori di vetro usati possono essere raccolti in “ Contenitori per bottiglie” per essere riciclate dalla industria del vetro cavo.



Il simbolo può essere utilizzato senza oneri sulle etichette delle bottiglie e dei contenitori di vetro. L'unica restrizione si riscontra nei paesi del Benelux dove il simbolo non può apparire in combinazione con qualsiasi figura, lettera o carattere.

Marchio DPG PfandSystem

Marchio unico in Germania per gli imballaggi “one way” in vetro, PET, alluminio e banda stagnata contenenti bevande.

La Deutsche Pfandsystem GmbH implementa un sistema di deposito per la raccolta/recupero di questi imballaggi, tramite l'applicazione sugli stessi di un'etichetta specifica.

L'etichetta viene "riconosciuta" da un lettore all'atto del conferimento in appositi contenitori che, una volta letta l'etichetta DPG, elargiscono una cauzione a fronte del vuoto reso.



5. ETICHETTATURA AMBIENTALE PER LA COMUNICAZIONE DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DEGLI IMBALLAGGI

5.1 Riferimenti legislativi

Quadro Europeo

Il **Regolamento 880/92/CEE**^[31] del Parlamento Europeo e del Consiglio, aggiornato e sostituito dal successivo **Regolamento 1980/2000/CE**^[32], introduce il marchio europeo di certificazione ambientale (Ecolabel) per i prodotti. È uno strumento ad adesione volontaria che viene concesso a quei prodotti che rispettano criteri ecologici e prestazionali stabiliti a livello europeo. L'ottenimento del marchio, qui di fianco riportato, costituisce un attestato di eccellenza che viene rilasciato solo a quei prodotti che hanno ridotto impatto ambientale. I criteri sono periodicamente sottoposti a revisione e resi più restrittivi, in modo da favorire il miglioramento continuo della qualità ambientale dei prodotti.



Successivamente l'Unione Europea attraverso una serie di documenti quali:

- **“Libro Verde sulla politica integrata relativa ai prodotti”** ^[33] presentato dalla Commissione il 07/02/2001;
- **“Libro Verde per promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”** ^[34] presentato dalla Commissione il 18/07/2001;
- **Sesto programma di azione per l'ambiente**^[35] della Comunità Europea intitolato “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” ed istituito con la Decisione 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- **Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento Europeo del 18/06/2003**^[36] intitolata “Politica integrata dei prodotti – Sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale”;

ha inteso:

- promuovere una politica di diffusione dello strumento dei marchi ecologici attraverso una loro estensione ad un numero maggiore di prodotti;
- sottolineare l'importanza delle etichette ecologiche come strumento di informazione;
- incentivare un aumento della loro efficacia dal momento che sono spesso caratterizzate da una mancanza di trasparenza e di verifiche indipendenti delle loro informazioni;
- incoraggiare l'adozione di quei marchi ecologici che permettono ai consumatori di confrontare i prodotti fra loro;
- invitare gli Stati Membri e le associazioni dei consumatori a promuovere lo sviluppo e l'uso del marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel).

Il marchio Ecolabel attualmente non definisce criteri relativi al prodotto "imballaggio". Generalmente l'imballaggio è considerato una parte del prodotto che contiene e dunque si riscontra, nelle varie Decisioni della Commissione che stabiliscono i criteri per l'assegnazione del marchio a specifici gruppi di prodotto, il diretto invito al richiedente del logo Ecolabel a fornire copia dell'imballaggio.

Alcune specifiche disposizioni, per determinati gruppi di prodotti, fanno invece esplicito riferimento all'imballaggio, come ad esempio:

- Decisione della Commissione del 27/06/2001 per i detersivi multiuso e i detersivi per servizi sanitari^[37] (criterio 10: requisiti per l'imballaggio);
- Decisione della Commissione del 18/03/2002 per le calzature^[38] (criterio 8: imballaggio del prodotto finale);
- Decisione della Commissione del 14/02/2003 per i detersivi per bucato^[39] (criterio 8: requisiti dell'imballaggio);
- Decisione della Commissione del 29/11/2002 per i detersivi per lavastoviglie^[40] (criterio 5: imballaggio);
- Decisione della Commissione del 19/07/2001 per i detersivi per piatti^[41] (criterio 9: requisiti per l'imballaggio);

- Decisione della Commissione del 09/09/2002 per le lampade elettriche^[42] (criterio 5: imballaggio).

L'etichetta Ecolabel risponde anche ai requisiti della norma UNI EN ISO 14024:2001.

Quadro Italiano

L'istituzione del Comitato Ecolabel-Ecoaudit, organismo competente italiano per l'esecuzione dei compiti previsti dal Regolamento 880/92/CEE, è avvenuta attraverso l'emanazione del **DM n° 413 del 02/08/1995**^[43].

La **Legge n° 344/1997**^[44] per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi in campo ambientale, ha invece istituito un sistema di assegnazione di un marchio nazionale di qualità ecologica dei prodotti, assicurandone la complementarità con il sistema comunitario. Il regolamento applicativo non è ancora stato emanato.

5.2 Riferimenti normativi tecnici

La norma **UNI EN ISO 14020:2002**^[45] identifica le etichette e le dichiarazioni ambientali (in generale, asserzioni ambientali) come strumenti che forniscono informazioni su un prodotto o servizio sia dal punto di vista complessivo che ambientale specifico.

Un'etichetta o dichiarazione ambientale può presentarsi sotto varie forme, tra cui: una dichiarazione, un simbolo o un elemento grafico sull'etichetta di un prodotto o imballaggio, nella letteratura di prodotto, nei bollettini tecnici, nelle pubblicazioni o nelle pubblicità.

La norma UNI EN ISO 14020 definisce i principi cui ispirarsi nella formulazione di un'etichettatura ambientale quali:

- accuratezza e verificabilità;
- procedure e requisiti che non debbano avere l'effetto di creare ostacoli al commercio o frenare l'innovazione;
- metodologia scientifica completa e ampia che tenga in considerazione tutti gli aspetti rilevanti del ciclo di vita del prodotto;
- procedure accurate, riproducibili e che vengano sviluppate attraverso una partecipata consultazione di tutte le parti interessate;
- informazioni reperibili.

Attualmente sono state identificate tre tipologie di asserzioni ambientali a cui corrispondono tre differenti norme:

1. **UNI EN ISO 14024:2001**^[46], Etichette e dichiarazioni ambientali – Etichettatura ambientale di Tipo I – Principi e procedure;
2. **UNI EN ISO 14021:2002**^[47], Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (Etichettatura ambientale di Tipo II);
3. **ISO 14025:2006**^[48], Environmental labels and declarations – Type III environmental declarations - Principles and procedures

UNI EN ISO 14024:2001

Questa norma è relativa alle etichette utilizzabili su prodotti ritenuti conformi a dei requisiti predefiniti. È un'etichetta di "terza parte", ovvero per la quale c'è la necessità di una verifica a cura di un organismo indipendente dal fornitore e dall'acquirente, definito "organismo competente per l'etichettatura ambientale", che certifica tale conformità.

I requisiti predefiniti da soddisfare per l'ottenimento dell'etichetta sono i "criteri ambientali di prodotto", relativi ad un'intera categoria di prodotti, e che devono basarsi su opportuni indicatori derivanti dall'analisi del ciclo di vita per quella specifica categoria.

L'esempio più autorevole di programma di etichettatura di Tipo I è il *Regolamento Europeo Ecolabel* (Reg. 1980/2000/CE) (cfr. paragrafo 2.1), che permette l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica, a quei prodotti che soddisfano i criteri ambientali di prodotto riportati nelle relative Decisioni della Commissione pubblicate per alcune categorie di prodotti. Ciò che caratterizza un'etichetta di Tipo I è l'unicità del marchio, che nel caso dell'Ecolabel è il logo con il fiore.

UNI EN ISO 14021:2002

Questa norma, relativa al Tipo II di etichettatura ambientale, include tutte le "*asserzioni ambientali auto-dichiarate*", ovvero le dichiarazioni, le etichette, i simboli di valenza ambientale presenti sulle confezioni dei prodotti, sugli imballaggi, o nelle pubblicità utilizzati dagli stessi produttori come strumento di informazione ambientale. In questo tipo di etichettatura, non essendo prevista una certificazione di terza parte, la garanzia di affidabilità diviene elemento ancor più significativo.

La norma esclude la possibilità di utilizzo di espressioni troppo generiche, ritenute prive di senso, quali "*amico dell'ambiente*", "*verde*" o "*non inquinante*".

Delinea invece i requisiti per asserzioni del tipo "*privo di ...*", laddove il livello della sostanza specificata sia realmente minore di quello rilevabile come livello di fondo, o come contaminante in tracce, da un laboratorio analitico.

Per quanto riguarda espressamente anche gli imballaggi la norma definisce i requisiti specifici e le metodologie di valutazione per l'utilizzo di determinate asserzioni quali:

- compostabile;
- degradabile;
- riciclabile;
- contenuto riciclato;
- consumo energetico ridotto;
- riutilizzabile e ricaricabile;
- riduzione dei rifiuti.

La norma consente l'utilizzo facoltativo di simboli per effettuare asserzioni ambientali.

La norma non definisce alcun simbolo specifico ad eccezione del Mobius Loop (cfr. paragrafo 1.2). Tale simbolo, utilizzato per asserzioni di contenuto riciclato o riciclabile, è applicabile al prodotto o all'imballaggio con l'avvertenza che, in caso di possibile confusione, sia affiancato da una esplicita dichiarazione.

ISO 14025:2006

Una dichiarazione ambientale di Tipo III è un documento che accompagna la commercializzazione di un prodotto descrivendone le caratteristiche di impatto ambientale in termini di dati quantificati su determinati parametri predefiniti e basati sempre su uno studio di LCA (Life Cycle Analysis) per la categoria di prodotto in esame. Un programma di dichiarazioni ambientali di questo tipo è quindi un processo volontario di definizione dei requisiti minimi da indicare in una dichiarazione, delle categorie di parametri da considerare, del formato della comunicazione dei dati finali.

La dichiarazione ambientale di Tipo III può essere verificata e convalidata al fine di garantire la completezza, esaustività e veridicità delle informazioni in essa contenute.

In Europa vi sono diverse iniziative EPD (Environmental Product Declaration) presenti: *“Pilot Project EPD”* in Danimarca, *“Experimental Standard on Type III environmental*

declarations” in Francia, “*AUB Project*” in Germania ed “*EPD Programme*” in Svezia (cfr. paragrafo 2.3).

5.3 Riferimenti a marchi privati registrati™

Quadro Europeo

Nordic Swan

Nordic Swan^[49] (o Cigno Bianco) è un'etichetta ambientale di Tipo I e, a partire dal 1989, è il marchio ufficiale di qualità ecologica dei paesi scandinavi (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia).

Viene rilasciato dal Nordic Council e i prodotti che riportano questo marchio, qui di fianco riportato, sono stati approvati rispetto alle loro caratteristiche ambientali in fase di produzione, di utilizzo e smaltimento. I criteri di assegnazione vengono controllati ogni tre anni e, se necessario, adeguati ai progressi tecnologici.



Il Nordic Ecolabelling Board, titolare del marchio depositato, garantisce il diritto di usare il marchio “Nordic Swan” secondo le clausole di un apposito regolamento.

La licenza d'uso del marchio viene concessa con il pagamento dei relativi diritti.

Nel marzo 2005 il Nordic Council ha pubblicato i criteri ambientali da soddisfare per la carta da imballaggio ai fini dell'ottenimento del marchio Nordic Swan.

I criteri indicati riguardano:

- materia prima/materiali riciclati;
- rifiuti generati durante la fase di produzione della carta;
- contenuto chimico;
- indice di funzione (calcolato sulle più importanti proprietà del prodotto);
- emissioni durante la produzione;
- consumo di energia.

Blue Angel Mark

Il Blue Angel Mark^[50] è un'etichetta ambientale di Tipo I introdotta in Germania nel 1977 dal Ministero degli Interni e dal Ministero della Protezione Ambientale.

Il Blue Angel Mark, il cui logo è qui di fianco riportato, è amministrato da quattro differenti organizzazioni:

- la Commissione dell'Etichetta Ambientale (Jury Umweltzeichen), composta da rappresentanti dell'industria, della comunità scientifica, delle organizzazioni ambientaliste e dei consumatori e dai sindacati, che seleziona le aree di applicazione del marchio;
- l'Istituto Tedesco per la Qualità e la Certificazione (RAL), organizzazione non-profit che si propone come l'organo di gestione del processo autorizzativo per l'ottenimento del marchio;
- l'Agenzia Federale per l'Ambiente (Umweltbundesamt);
- il Ministero dell'Ambiente.

Il marchio, rilasciato dall'Istituto Tedesco per la Qualità e Certificazione, indica che i prodotti sono stati approvati rispetto alle loro caratteristiche ambientali in fase di produzione, di utilizzo e smaltimento. I criteri di assegnazione vengono controllati ogni quattro anni e, se necessario, adeguati ai progressi tecnologici.

L'Istituto Tedesco per la Qualità e Certificazione garantisce il diritto di usare il marchio "Blue Angel" secondo le clausole di un apposito regolamento.

La licenza d'uso del marchio viene concessa con il pagamento dei relativi diritti.

Attraverso la collaborazione tra il Ministero Federale per l'Ambiente e l'Agenzia Federale per l'Ambiente e tenendo conto dei risultati degli studi condotti dall'Istituto Tedesco per la Qualità e la Certificazione sono stati elaborati e pubblicati i criteri ambientali da soddisfare per gli imballaggi restituibili per bevande ai fini dell'ottenimento del marchio Blue Angel.



EPD Programme

Il programma svedese Certified Environmental Product Declaration^[51] è stato istituito nel 1997 grazie anche all'impulso del settore industriale privato.

Il sistema prevede la presenza di:

- Swedish Environmental Management Council (SEMC), organizzazione con assetto proprietario misto pubblico/privato;
- Advisory Committee, composto da autorità pubbliche, rappresentanti dell'industria e del commercio, distributori, enti di standardizzazione, Swedac, enti di certificazione, associazioni ambientaliste e di consumatori, che seleziona le aree di applicazione del programma;
- Technical Committee, costituito da esperti nel settore dell'LCA, che supporta SEMC nell'approvazione dei requisiti specifici di prodotto;
- Swedish Material and Mechanics Standards, che può prendere parte ai lavori di definizione dei requisiti specifici di prodotto.



Il programma EPD ha instaurato un sistema per la realizzazione e verifica della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Tipo III). Il gestore del sistema è il SEMC.

L'attuale norma di riferimento è la MSR 1999:2 e la registrazione prevede il rilascio del marchio qui di fianco riportato.

Il SEMC, insieme a numerosi partner italiani ha dato vita al progetto INTEND per la definizione di un sistema internazionale di Dichiarazione Ambientale di Prodotto. Tale progetto ha portato alla definizione di regole internazionali del sistema che sono state sperimentate in Italia e Svezia. Il nuovo programma, definito nel documento "Requirements for an International EPD Scheme", è inteso a sostituire l'attuale schema svedese al fine di realizzare un sistema EPD a valenza internazionale.

Il programma svedese Certified Environmental Product Declaration ha instaurato un sistema per la realizzazione e verifica della Dichiarazione Ambientale di Prodotto. La Dichiarazione ambientale di Prodotto è basata sulla valutazione del ciclo di vita del prodotto

(LCA) ed è regolata dalle norme (volontarie) della serie ISO 14020 (e, in particolare, ISO 14025:2006) e della serie ISO 14040 (affendenti alla valutazione del ciclo di vita).

Le norme sopra richiamate costituiscono i riferimenti normativi di “metodo”.

Per rendere le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto fra loro comparabili e quindi di utilizzabilità generale da parte del mercato, vengono predisposti requisiti specifici, comuni a determinate categorie di prodotti (servizi), tramite appositi documenti denominati “PSR - Product Specific Requirements” (o PCR – Product Category Rules) che rappresentano, di fatto, i riferimenti normativi di “merito” per le certificazioni in oggetto.

Sono stati sviluppati PCR riguardanti gli imballaggi e specificatamente per:

- lattine in alluminio per bevande;
- contenitori per bevande;
- macchine per il packaging di sostanze liquide;
- materiale termoplastico;
- pallet;
- packaging in legno.

Marchio FSC

Il Forest Stewardship council A.C. ^[52] è un’organizzazione non governativa internazionale, nata nel 1993 in Canada, che ha sviluppato un sistema di certificazione indipendente finalizzato nello specifico al settore foresta-legno. L’FSC non effettua direttamente certificazioni, ma accredita invece organismi di certificazione e ne controlla l’operato. Possono essere rilasciati due tipi di certificato, a seconda che si effettui la valutazione della gestione forestale oppure la rintracciabilità del prodotto legnoso nelle diverse fasi della lavorazione (*chain-of-custody*).

Le aziende che volontariamente vogliono ottenere la certificazione



FSC devono rispettare un set di requisiti minimi. Solo le aziende che sono in possesso di un certificato FSC di *chain-of-custody* possono riprodurre il logo FSC, riportato qui di fianco, direttamente sui prodotti interessati e/o sui loro imballaggi.

La licenza d'uso del marchio viene concessa con il pagamento dei relativi diritti.

FSC è il marchio per le aziende che certificano la rintracciabilità del prodotto legnoso nelle diverse fasi della lavorazione.

Marchio PEFC

Il sistema PEFC^[53] (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), nato come iniziativa volontaria del settore privato, ha avuto origine da una serie di incontri dei rappresentanti di proprietari forestali di alcuni Paesi promotori (Austria, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia e Svezia).

Il sistema, senza fini di lucro, implica la costituzione di una struttura (Ente di gestione) nazionale PEFC nei diversi Paesi europei la quale, su invito dei proprietari forestali, deve coinvolgere tutte le rilevanti parti interessate (organizzazioni professionali, federazioni, ecc.). Gli Enti di 13 Paesi europei hanno quindi fondato l'associazione denominata "Programma per il riconoscimento di schemi nazionali di Certificazione Forestale".

Lo schema di certificazione forestale PEFC è fondato su 2 principi fondamentali:

- il rispetto dei criteri ed indicatori definiti nelle Conferenze Ministeriali per la protezione delle foreste in Europa (Helsinki 1993, Lisbona 1998) che hanno dato avvio al cosiddetto "Processo pan-europeo";
- le verifiche ispettive e la certificazione affidate ad una terza parte indipendente ed accreditata.

Ai programmi di certificazione riconosciuti e soddisfacenti i requisiti del PEFC viene rilasciato il marchio qui di fianco riportato.

La licenza d'uso del marchio viene concessa con il pagamento dei relativi diritti.








Lo schema di certificazione forestale PEFC agisce nel rispetto dei criteri ed indicatori definiti nelle Conferenze Ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e attraverso le verifiche ispettive affidate ad una terza parte indipendente ed accreditata.

5.4 Indicazioni e panoramica su alcune possibilità di “etichettatura ambientale”

Al momento il riferimento è dato dall'articolo 13 della Direttiva 94/62 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio che invita gli Stati Membri a prendere le opportune misure affinché sia diffusa l'informazione sul *“significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato”*.

Brevemente si riportano alcune delle etichette relative alla comunicazione delle prestazioni ambientali con l'indicazione del riferimento (normativo, di standard o di organizzazione) che le introduce, ricordando che l'utilizzo dei simboli proposti è volontario.



<i>Descrizione</i>	<i>Etichettatura</i>	<i>Riferimento</i>
<i>Simbolo grafico</i>		Reg. 1980/2000/CE
<i>Simbolo grafico</i>		Regulations for Nordic Ecolabelling of products
<i>Simbolo grafico</i>		German Institute for Quality Assurance and Certification (RAL) - Contract on the Use of the Blue Angel
<i>Simbolo grafico</i>		Requirements for Environmental Product Declarations, EPD
<i>Simbolo grafico</i>		FSC Standards 40- 004/5, 30-010
<i>Simbolo grafico</i>		Statuto del “Programme for Endorsement of Forest Certification Council”

6. DOMANDE & RISPOSTE

Cosa si intende per etichettatura?

Si intende l'apposizione, l'incisione o stampa di simboli e/o frasi sulle diverse componenti di imballaggio o sulle etichette.

È obbligatorio identificare la natura del materiale di un imballaggio?

L'etichettatura per l'identificazione del materiale di imballaggio ha carattere volontario.

Come si identifica il materiale di un imballaggio?

Il sistema di marcatura per l'identificazione dei materiali di imballaggio è riportato nella Decisione della Commissione n°129 del 28 Gennaio 1997, ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Il sistema di identificazione riguarda tutti i materiali di imballaggio?

Il sistema di identificazione riguarda tutti i materiali di imballaggio di cui alla Direttiva 94/62/CE, (plastica, carta e cartone, metalli, legno, materiale tessile, vetro e materiali composti).

Abbreviazione e numerazione vanno utilizzate sempre in combinazione fra loro?

Sì, sempre.

Nel caso di materiali composti costituiti da materiali diversi (es. poliaccoppiati), quale abbreviazione si usa?

C seguito da / e l'abbreviazione corrispondente al materiale predominante, più il numero corrispondente alla tipologia di composto.

Es. un contenitore in carta o cartone, plastica, alluminio costituito prevalentemente in carta, e con tappo in polietilene ad alta densità, riporterà sul corpo della confezione C/PAP 84 e sul tappo HDPE 2.

L'identificazione del materiale deve essere apposta su ogni componente dell'imballaggio?

Sì, nel caso in cui, i componenti (es. bottiglia, tappo, etichetta) dell'imballaggio siano costituiti da materiali diversi. È volontario identificare uno o tutti i componenti.

Dove deve essere apposta l'identificazione del materiale dei diversi componenti?

La simbologia deve essere apposta su ciascun componente costituente l'imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro, poliaccoppiato).

La marcatura può essere apposta sull'etichetta solo nel caso in cui non sia possibile fare altrimenti (art. 8, c. 3 della Direttiva 94/62/CE come modificata dalla 2004/12/CE).

Es. una bottiglia di vetro verde con etichetta di carta e tappo corona in acciaio, riporterà GL 71 sul corpo della bottiglia, PAP 22 sull'etichetta e FE 40 sul tappo.

Qual è il significato del simbolo con le tre frecce consecutive ritorte a formare un triangolo?

Trattasi del ciclo di Mobius un simbolo utilizzato solo per asserzioni auto-dichiarate (UNI EN ISO 14021:2002) di riciclabilità o contenuto riciclato (se accompagnato da un valore

percentuale). Si può applicare al prodotto o all'imballaggio e come tale può essere apposto rispettivamente sulla merce o sull'imballaggio a seconda se si riferisca all'uno o all'altro.

È possibile utilizzare il sistema di identificazione dei materiali in associazione con il ciclo di Mobius o altri marchi?

Si, è possibile in associazione ma non in combinazione e purchè nel rispetto delle regole definite nella norma UNI EN ISO 14020:2002 e 14021:2002 o da altre norme tecniche o regolamenti d'uso specifici per i marchi in oggetto.

Es. un imballaggio in legno dichiarato riciclabile può riportare il ciclo di Mobius e FOR 50 in prossimità del simbolo (non al suo interno)

Qual è il significato dei marchi Punto Verde, RESY e CONAI? Sono obbligatori?

- Il marchio Punto Verde attesta l'avvenuta adesione ad una organizzazione nazionale di gestione degli imballaggi post consumo appartenente al Sistema Pro Europe. L'apposizione del marchio Punto Verde è in alcuni casi obbligatoria.
- Il marchio tedesco RESY, unitamente al codice di identificazione del fabbricante, certifica che l'imballaggio di cartone ondulato utilizzato, possiede i requisiti necessari ad essere ritirato dall'Associazione dei raccoglitori di materia prima seconda e/o di scarto e ad essere riciclato dall'Associazione delle cartiere. Il marchio RESY è volontario.
- Il marchio CONAI comunica l'adesione al sistema consortile italiano di gestione degli imballaggi post consumo e mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili le aziende produttrici od utilizzatrici di imballaggi, aderenti al sistema CONAI. L'apposizione del marchio CONAI è volontario.

È obbligatorio l'utilizzo di un'etichetta per dichiarare la riciclabilità di un imballaggio?

No, è volontario.

Come si dichiara in etichetta la riciclabilità di un imballaggio?

L'asserzione di riciclabilità può essere comunicata attraverso una frase descrittiva o mediante il simbolo del ciclo di Mobius in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021.

Il simbolo del bidone con la croce sopra si riferisce all'imballaggio o alla merce in esso contenuta?

Ai sensi del Decreto legislativo 151/2005 il simbolo si riferisce alla merce imballata nel caso di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Tuttavia, nei Paesi Bassi il simbolo, lì denominato KCA-logo, risulta essere anche una indicazione per i consumatori su come smaltire i rifiuti di imballaggi che hanno contenuto sostanze pericolose, rientrando in questo modo nelle finalità della Direttiva 94/62/CE.

Qual è il significato del simbolo dell'omino che butta nel cestino? E' obbligatorio?

Il pittogramma è un invito a non disperdere l'imballaggio nell'ambiente.

E' stato abrogato con la soppressione del decreto ministeriale 28/6/1989; tuttavia è impiegato in via facoltativa per gli imballaggi del settore alimentare ai sensi della Circolare ministeriale n°168 del 10/11/2003.

7. BILIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- [1] Direttiva CEE/CEEA/CE n° 62 del 20/12/1994
94/62/CE: Direttiva del parlamento europeo e del consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
- [2] Direttiva CEE/CEEA/CE n° 12 del 11/02/2004
2004/12/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
- [3] Decisione CEE/CEEA/CECA n° 129 del 28/01/1997
97/129/CE: Decisione della Commissione del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
- [4] Direttiva 85/339/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente gli imballaggi per liquidi alimentari
- [5] D.Lgs. n° 22 del 05/02/1997
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
- [6] Decreto Ministeriale del 28/06/1989
Etichettatura degli imballaggi e dei contenitori per liquidi
- [7] Legge n° 475 del 09/11/1988
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali
- [8] Legge n° 14 del 03/02/2003

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002

[9] Circolare ministero delle attività produttive del 10 novembre 2003, n. 168

Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

[10] UNI EN ISO 1043-1:2002, Materie plastiche - Simboli ed abbreviazioni - Polimeri di base e loro caratteristiche speciali

[11] CEN/CR 14311:2002, Packaging – Marking and material identification system

[12] UNI EN ISO 11469 (2000-10), Plastics - Generic identification and marking of plastics products

[13] UNI EN ISO 14021, Etichettatura ambientale – Asserzioni ambientali autodichiarate (Etichett. amb. di Tipo II)

[14] <http://www.conai.org/>

[15] <http://www.comieco.org/>

[16] <http://www.cial.it/>

[17] Circolare Ministeriale del 04/08/2004

Indicazioni per l'operativita' nel settore plastico, ai sensi del decreto 8 maggio 2003

[18] Decreto Ministeriale n° 203 del 08/05/2003

Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

[19] Regolamento Generale IPPR per la certificazione di prodotto con il marchio di conformità ecologica “Plastica Seconda Vita” - gennaio 2005

[20] Regolamento per l'uso del marchio “Plastica Seconda Vita” - Revisione febbraio 2005

[21] <http://www.pro-e.org/>

- [22] <http://www.resy.de/>
- [23] <http://www.legnosughero.info>
- [24] <http://www.european-bioplastics.org/>
- [25] EN 13432, Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation – Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging.
- [26] DIN V 54900, Testing of the compostability of plastics.
- [27] ASTM D 6400, Standard specification for compostable plastics.
- [28] DIN CERTCO - Certification Scheme: Products made of compostable materials - Maggio 2000.
- [29] <http://www.aib-vincotte.com/Frontmodules/NL/home.asp>
- [30] Parlamento Olandese: legge SAS/2000150781 del 17/01/2001 per i packaging di specifici prodotti chimici
- [31] Regolamento 880/92/CEE del Consiglio – Sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (Ecolabel)
- [32] Regolamento 1980/2000/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica
- [33] Libro Verde sulla politica integrata relativa ai prodotti del 7/02/2001 presentato dalla Commissione
- [34] Libro Verde – Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese del 18/07/2001 presentato dalla Commissione
- [35] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni del 24/01/2001 sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità Europea: “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” – Sesto programma di azione per l'ambiente -

- [36] Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento Europeo del 18/06/2003: “Politica integrata dei prodotti – Sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale”
- [37] Decisione della Commissione del 27/06/2001 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari
- [38] Decisione della Commissione del 18/03/2002 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature
- [39] Decisione della Commissione del 14/02/2003 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato.
- [40] Decisione della Commissione del 29/11/2002 che stabilisce i criteri ecologici riesaminati per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica per lavastoviglie
- [41] Decisione della Commissione del 19/07/2001 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti
- [42] Decisione della Commissione del 09/09/2002 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche
- [43] Decreto del Ministero dell’Ambiente del 02/08/1995 n. 413: regolamento recante norme per l’istituzione ed il funzionamento del comitato per l’ecolabel e l’ecoaudit
- [44] Legge n° 344 del 8/10/1997: Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell’occupazione in campo ambientale
- [45] UNI EN ISO 14020:2002: Etichette e dichiarazioni ambientali – Principi generali
- [46] UNI EN ISO 14024:2001: Etichette e dichiarazioni ambientali – Etichettatura ambientale di Tipo I – Principi e procedure

- [47] UNI EN ISO 14021:2002: Etichette e dichiarazioni ambientali – asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)
- [48] ISO 14025:2006: Environmental labels and declarations – Type III environmental declarations - Principles and procedures
- [49] <http://www.svanen.nu/Eng/>
- [50] <http://www.blauer-engel.de/willkommen/willkommen.htm>
- [51] <http://www.environdec.com/>
- [52] <http://www.fsc.org/en/>
- [53] <http://www.pefc.org/internet/html/>

SITOGRAFIA PARTECIPANTI DELLA COMMISSIONE AMBIENTE

www.cial.it

www.comieco.org

www.conai.org

www.consorzio-acciaio.org

www.corepla.it

www.coreve.it

www.ferrero.com

www.henkel.com

www.krafteurope.com

www.istitutoimballaggio.it

www.plasticseurope.org

www.rilegno.org